

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO DELLA MADDALENA A BERGAMO (SCHEDA BGD0031)" FINALIZZATO ALLA RIALLOCAZIONE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E DEL N.E.P., DA REALIZZARE IN AMBITO PNRR E CO-FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GIUSTA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 14/02/2022.

CUP G18I21001630007 - CIG B2DE1106AF

TRA

l'AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA (di seguito anche brevemente "**Stazione Appaltante**" o "**S.A.**") con sede in Milano, Corso Monforte n. 36, CAP 20122, C.F. e P.I. 06340981007, in persona del Direttore Regionale, Ing. Massimiliano Iannelli, in virtù dei poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dalla Determinazione del Direttore n. 106 del 14 luglio 2023 e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente";

E

_____, con sede _____ in Viale _____, C.F. _____ e P.IVA _____, CAP _____, (di seguito anche solo "**Appaltatore**" o "**Operatore Economico**");

PREMESSO CHE

- la Stazione Appaltante con decisione di contrarre prot. n. ____/Atti del ____/2024 ha affidato, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici, il servizio di Direzione dei Lavori relativo all'intervento di "*Restauro e risanamento conservativo dell'ex convento della Maddalena a Bergamo (Scheda BGD0031) finalizzato alla riallocazione degli uffici del Giudice di Pace e del N.E.P.*", da realizzare in ambito PNRR e co-finanziato dal Ministero della Giustizia giusta convenzione stipulata in data 14/02/2022;
- ai fini della stipula del presente Contratto, all'affidatario è stata richiesta la costituzione

della garanzia definitiva, così come disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici;

- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato alla Stazione Appaltante:

a) una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale emessa dalla _____ n. _____, in data _____ e valida sino al _____, con massimale pari ad € _____.

tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Valore delle premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, per effetto del quale l'Appaltatore si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

In particolare, la documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- Allegato "A" – **Capitolato Tecnico prestazionale**;
- Allegato "B" – **Patto d'integrità**;
- Allegato "C" – **Scheda** Fornitore e comunicazione ex art. 3, L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**);
- Allegato "D" – **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico.

Art. 2

Oggetto

Ai sensi dell'art. 1655 c.c., la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di Direzione dei Lavori relativo all'intervento di "*Restauro e risanamento conservativo dell'ex convento della Maddalena a Bergamo* (Scheda BGD0031) finalizzato alla riallocazione degli uffici del Giudice di Pace e del N.E.P.", da realizzare in ambito PNRR e co-finanziato dal Ministero della Giustizia giusta convenzione stipulata in data 14/02/2022.

L'esecuzione del servizio avverrà con l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa

digitale delle costruzioni, prevedendo altresì il relativo incremento del compenso del 10%;.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si rimanda.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto.

Art. 3

Durata

La durata del servizio oggetto della presente procedura è correlata alla durata dei lavori, stimata nel progetto esecutivo in 432 giorni ed è strettamente correlata all'andamento degli stessi, come meglio specificato al §8 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Le fasi della durata del servizio sono riassunte nella tabella 3 art. 4.2 "Durata" del Disciplinare di gara.

Si rimanda, per le condizioni particolari del servizio al art. 4.1 del Disciplinare di gara.

L'incarico è comprensivo anche degli adempimenti finali, quali attività di accatastamento, di redazione dell'Attestazione di Qualificazione Energetica e della SCIA antincendio, oltre alle attività di assistenza al collaudo, strettamente correlate all'incarico del collaudatore.

Art. 4

Modifiche e proroghe

Le eventuali modifiche al contratto, disposte nel corso della sua esecuzione, dovranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici.

La Stazione Appaltante, in relazione a sue proprie esigenze, si riserva, ai sensi del comma 9 del citato articolo 120 del medesimo codice, la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le prestazioni affidate fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto mantenendo gli stessi patti e condizioni.

In tal caso l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi senza poter opporre il diritto alla risoluzione del contratto.

Laddove in corso di esecuzione ricorressero fattispecie diverse da quelle sopra descritte e l'importo della modifica del contratto superasse il quinto dell'importo del contratto originario, l'Appaltatore dovrà espressamente accettare l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive.

Ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici potranno essere disposte modifiche contrattuali in corso di esecuzione del servizio senza una nuova procedura di affidamento, qualora le stesse non siano da considerarsi sostanziali ai sensi del successivo comma 6.

In particolare, le modifiche potranno riguardare ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie per il miglioramento della prestazione oggetto del presente Contratto.

Art. 5

Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale, da intendersi a "prezzo fisso", è pari ad in **€ 314.890,37** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel punto 7.2 "*Disciplina dei pagamenti*" del Capitolato Tecnico Prestazionale e, previa verifica del servizio reso, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il sopra indicato importo è accettato dall'Appaltatore a suo esclusivo rischio e, pertanto, è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Restano a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale di cui sopra, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione del servizio affidato ed il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel punto 7.2 "*Disciplina dei pagamenti*" del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti Pubblici, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del medesimo Codice.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'Allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini 38 – 00187 Roma (RM), codice IPA P7JLGL, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di ODA , il CUP G18I21001630007 e il CIG B2DE1106AF, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "*Scissione dei*

pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal R.U.P., da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda fornitore di cui all'Allegato "C", e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. n. 40/2008.

Art. 6

Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, sarà utilizzato l'indice ISTAT.

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui all'Allegato "C", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al suddetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 8

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 5, tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente Contratto in conformità a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno a esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 5.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità e, pertanto, senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e attrezzature.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, in relazione al proprio personale dipendente ovvero al personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra menzionati vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione Appaltante, la quale si limiterà a impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

L'Appaltatore si obbliga nel rispetto delle clausole sociali come indicate all'art.10 del Disciplinare di gara, nonché degli impegni assunti in sede di partecipazione alla procedura in merito all'applicazione dei CCNL per i propri dipendenti e per quelli dei subaffidatari/subappaltatori, del mantenimento dei livelli occupazionali per tutta la durata del contratto e del rispetto della parità di genere per il personale neoassunto.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 10

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si adopererà con la diligenza tecnica richiesta dalla natura dell'incarico, ad adempiere alle prestazioni dedotte, al fine di garantire la corretta esecuzione dell'incarico affidato.

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne e a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta o indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 11

Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Con riferimento alla sola Fase 2, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine assegnato dal DEC nella comunicazione di avvio sarà applicabile una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti Pubblici

L'importo della penale non potrà comunque superare il 20% dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10 per cento, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare le spettanze per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 12

Recesso

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

Tale preavviso indica, nel caso di recesso parziale, quale delle prestazioni deve essere interrotta e la data in cui il recesso produce i propri effetti.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni o ogni attività sulla parte oggetto del recesso, mentre dovrà continuare le prestazioni sulle eventuali parti non oggetto di recesso.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal suddetto art. 123 e dall'allegato II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 13

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non superiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC conformemente alle disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici - per porre fine all'inadempimento, la S.A. medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del c.c., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 17, 19, 20, 21 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del suddetto Codice;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 7 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto;

- h) grave inadempimento contestato ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia del Demanio, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del Contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici;

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del Contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtati gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del sopra menzionato Codice.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 14

Assicurazioni e garanzie

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, del Codice dei Contratti Pubblici ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L'Appaltatore ha prodotto una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento dell'attività, con massimale a completa copertura del valore complessivo dell'appalto.

Art. 15

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del Codice dei Contratti Pubblici in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici e le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato Codice.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento di cui all'art. 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la Stazione Appaltante si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di

opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto né è consentito subappaltare la prestazione principale di direzione e di controllo dei lavori.

Sono subappaltabili le attività specialistiche delle direzioni operative, dell'ispettore di cantiere, del processo BIM e degli adempimenti finali, ferma la responsabilità del Direttore dei lavori.

In ogni caso per la disciplina del subappalto si rimanda all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 16

Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 17

Modello ex D.lgs. 231/2001 e Impegno Etico

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia del Demanio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, reperibile sul sito web istituzionale, e a rispettare i principi contenuti nell'Impegno Etico approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 5 aprile 2023, reperibile sul suddetto sito web istituzionale dell'Agenzia nella sezione "*Amministrazione trasparente*", di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre l'Agenzia del Demanio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal sopra citato Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché a esperire ogni eventuale azione volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi menzionati al primo comma del presente articolo.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi della L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia medesima per facilitare la conclusione del presente Contratto o l'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del presente Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 19

Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al

rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 20

Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere, in tal caso, anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 21

Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 38; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: dre_lombardia@pce.agenziademanio.it;
- l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in _____ Viale _____; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____;

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili e gli indirizzi PEC sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 22

Responsabile del contratto per l'Appaltatore

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di

apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono:
- Cellulare: _____;
- E-mail: _____;
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei suddetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Art. 23

Spese del Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del presente Contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice dei Contratti Pubblici, l'Appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo pari ad € 40,00.

Il presente Contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, e dall'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Il presente Contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 24

Controversie e Foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 25

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto si rinvia alla normativa vigente in materia nonché alle pertinenti disposizioni del c.c..

per l'AGENZIA DEL DEMANIO

Per l'APPALTATORE

IL DIRETTORE REGIONALE

DELLA LOMBARDIA

Massimiliano Iannelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. **7** (Tracciabilità dei flussi finanziari), **8** (Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore), **9** (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), **10** (Responsabilità dell'Appaltatore), **11** (Penali), **12** (Recesso), **13** (Risoluzione del contratto), **15** (Divieto di cessione del Contratto - Cessione



Direzione Regionale Lombardia

dei crediti – Subappalto), **17** (Modello ex d.lgs. 231/2001 e Impegno Etico), **19** (Obblighi di riservatezza), **20** (Proprietà degli elaborati progettuali prodotti), **24** (Controversie e Foro competente) del contratto. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le suddette clausole negoziali.

Per l'APPALTATORE

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.